

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL CIRCOLO PD DI BERLINO E BRANDEBURGO

approvato Assemblea del 21.01.2015 - modifiche Assemblea 14.12.2015, 15.09.2016, 14.01.2019

Art.1	Diritto all'iscrizione <ol style="list-style-type: none">1. Quanti soddisfano alle condizioni definite all'Art.3 dello Statuto hanno diritto di richiedere in ogni momento l'iscrizione al Circolo.2. La validità dell'iscrizione termina alla fine dell'anno di calendario in cui l'iscrizione è avvenuta o è stata rinnovata.3. Nel nuovo anno è necessario il rinnovo per mantenere l'iscrizione.
Art.2	Nuova iscrizione <p>È nuovo iscritto al Circolo chi ha:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Compilato e firmato l'apposito Modulo di iscrizione unitamente, per accettazione, alla Dichiarazione integrativa.2. Corrisposto la quota annuale come stabilito dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'Art. 6 comma 2;3. È stato inserito col proprio nominativo all'Anagrafe degli iscritti ("Anagrafe") previa accettazione della richiesta di iscrizione da parte dell'Ufficio adesioni (Art.7).4. La Tesoreria, o in sua assenza la Presidenza che ha accesso al conto bancario del Circolo, invia immediata conferma per posta elettronica dell'avvenuto accredito ai singoli membri dell'Ufficio adesioni di cui all'Art.7.
Art.3	Rinnovo dell'iscrizione <ol style="list-style-type: none">1. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno entro la data prevista all'Art.5 comma 1 dello Statuto.2. Il rinnovo avviene in analogia a quanto previsto per le nuove iscrizioni all'Art.2 commi 1 e 2.3. La Tesoreria, o in sua assenza la Presidenza, si attiva analogamente all'Art. 2 comma 4 a inviare conferma per posta elettronica dell'avvenuto accredito ai singoli membri dell'Ufficio adesioni di cui all'Art.7.4. La Presidenza provvede a inserire il rinnovo dell'iscritto/a nell'Anagrafe e ne dà inoltre conferma scritta all'interessato/a.
Art.4	Anagrafe <ol style="list-style-type: none">1. Secondo quanto disposto dall'Art.4 comma 1 dello Statuto l'Anagrafe del Circolo contiene la lista integrale degli/delle iscritti/e al Circolo.2. L'inserimento nell'Anagrafe e solo esso fa fede dell'iscrizione dei membri al Circolo.3. L'Anagrafe viene tenuta e aggiornata da chi presiede l'Ufficio adesioni. Esso avrà cura di inviarne copia aggiornata mensilmente e anticipatamente in occasione delle riunioni di Consiglio e di Assemblea al Segretario e ai membri della Commissione di garanzia.4. Gli iscritti al Circolo possono prendere visione dell'Anagrafe rivolgendo richiesta scritta all'Ufficio adesioni.
Art.5	Modifica dei dati anagrafici <p>È fatto carico agli/alle iscritti/e di informare sollecitamente l'Ufficio adesioni riguardo a modifiche dei propri dati anagrafici.</p>
Art.6	Modalità delle nuove iscrizioni <ol style="list-style-type: none">1. Il richiedente l'iscrizione al Circolo deve compilare, unitamente alla "Dichiarazione integrativa" (Allegato 2), l'apposito "Modulo di iscrizione" (Allegato 1) che viene controfirmato per ricevuta dal Segretario del Circolo.2. Contemporaneamente il richiedente procede a bonificare la quota annuale di iscrizione sul conto bancario utilizzato dal Circolo. Pagamenti in contante non sono ammessi se non nei casi eccezionali e comprovati in cui l'utilizzo del bonifico non sia materialmente possibile.3. Il Segretario inoltra la documentazione all'Ufficio adesioni che procede alla valutazione ed accoglimento della richiesta di iscrizione secondo quanto previsto agli Artt.7 ed 8. Tale invio avviene in copia per posta elettronica a tutti i componenti dell'Ufficio adesioni (che hanno già ricevuto separata conferma dalla Tesoreria o dalla Presidenza dell'avvenuto

	<p>pagamento della quota annuale se effettuata) mentre gli originali vengono consegnati al Presidente per la loro custodia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. L'avvenuto accoglimento della richiesta verrà immediatamente comunicato all'interessato/a, anche a mezzo di posta elettronica, dal Presidente, previo inserimento anagrafico del nominativo con copia indirizzata al Segretario e alla Commissione di garanzia del Circolo. 5. Il Segretario consegna la tessera di iscrizione al Circolo al/alla nuovo/a iscritto/a. 6. In caso di rifiuto della richiesta di iscrizione, la decisione viene comunicata all'interessato da parte dell'Ufficio e la quota annuale rimborsata.
Art.7	<p>Ufficio adesioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compito dell'Ufficio adesioni (l'"Ufficio") è quello di: <ol style="list-style-type: none"> a. vagliare ed accogliere le richieste di iscrizione all'Anagrafe b. deliberare su cancellazioni anagrafiche in caso di infrazioni all'Art.3 dello Statuto c. ricevere le comunicazioni relative a variazioni anagrafiche o richieste di cancellazione da parte degli iscritti/e. d. esercitare le stesse funzioni a-c riguardo all'Albo (Artt. 11-13) 2. L'Ufficio adesioni si compone di cinque membri: il Presidente, che presiede l'Ufficio, il Segretario e tre membri designati annualmente dal Consiglio tra gli iscritti non facenti parte del Direttivo che si propongono per tale funzione. Il Consiglio nomina inoltre tra i detti tre membri designati un sostituto che faccia le veci del Presidente nel caso di suo impedimento.
Art.8	<p>Modalità di funzionamento dell'Ufficio adesioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Ufficio delibera sulla base di un parere favorevole rappresentato da almeno i 2/3 dei voti espressi da parte dei suoi membri. I membri hanno fino a 72 ore di tempo dal momento di invio da parte della Segreteria per esprimere per posta elettronica indirizzata al Presidente il proprio voto relativo a una richiesta di iscrizione. 2. Le decisioni di accoglimento da parte dell'Ufficio di richieste di iscrizioni sono insindacabili salvo ricorso al Garante per errori formali nel processo di decisione. Tale ricorso può essere iniziato dall'interessato o da ogni iscritto del Circolo. 3. Le decisioni di cancellazione anagrafica o di sospensione nel caso di infrazione sanabile possono essere oggetto di appello da parte dell'interessato/a con richiesta rivolta alla Commissione di garanzia. Ugualmente, decisioni di non cancellazione da parte dell'Ufficio possono essere oggetto di appello alla Commissione di garanzia su richiesta di almeno un iscritto/a. 4. L'Ufficio può avvalersi della posta elettronica nel suo processo decisionale. 5. Le decisioni dell'Ufficio vengono protocollate e i protocolli tenuti dalla Presidenza del Circolo.
Art.9	<p>Criteri di accoglimento delle richieste di iscrizione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La validazione delle richieste di nuova iscrizione avverrà sulla base delle informazioni già in possesso dei componenti dell'Ufficio adesioni, senza obbligo di ricerche mirate se non su iniziativa libera dei suoi componenti. 2. Il mancato accoglimento di una richiesta di iscrizione può avvenire solo sulla base dei seguenti motivi: <ol style="list-style-type: none"> a. Erronea o manchevole compilazione della modulistica b. Mancato pagamento della quota di iscrizione c. Mancanza dei requisiti previsti dall'Art.3 comma 2, 3 e 4 dello Statuto Tale mancanza deve essere comprovabile sulla base di informazioni disponibili che attestano in modo sufficiente il non rispetto da parte del/della candidato/a degli obblighi statutari 3. Il motivo del rifiuto di una richiesta di iscrizione deve trovare menzione nel relativo protocollo. 4. I protocolli sono visionabili da ogni iscritto/a su sua richiesta scritta, anche con utilizzo della posta elettronica, indirizzata al Presidente.
Art.10	<p>Solleciti e cancellazione dell'iscrizione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scaduto il termine previsto all'Art. 3 comma 1 per il rinnovo dell'iscrizione, la Presidenza provvederà a inviare un sollecito all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'iscritto/a invitando il medesimo/a al rinnovo. In caso di mancata reazione da parte dell'iscritto/a la Presidenza provvederà a un secondo e ultimo sollecito entro il 31 di maggio. 2. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione entro il 30 di giugno l'Ufficio adesioni procederà d'ufficio alla cancellazione dell'iscritto dall'Anagrafe.

	<p>3. L'iscritto, il cui nominativo è stato cancellato dall'Anagrafe, può indirizzare in ogni momento al Circolo una nuova richiesta di iscrizione. Tale iscrizione equivale a nuova iscrizione con particolare riguardo ai diritti goduti dal richiedente.</p>
Art.11	<p>Albo degli elettori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli iscritti e i simpatizzanti vengono inseriti nell'Albo degli elettori (Allegato 4), i primi in modo automatico nel momento della loro iscrizione e i secondi sulla base di loro richiesta mediante l'utilizzo di apposito Modulo di inserimento (Allegato 3). 2. L'Albo viene tenuto e aggiornato secondo quanto previsto all'Artt. 4 e 12. 3. Analogamente a quanto previsto per gli iscritti/e è fatto carico ai simpatizzanti di informare sollecitamente l'Ufficio adesioni riguardo a modifiche dei propri dati inseriti nel Modulo di inserimento. 4. L'inserimento nell'Albo e solo esso fa fede dello stato di elettore. 5. L'Albo serve a rendere di pubblico dominio ai fini della trasparenza la lista degli aventi diritto di elettore attivo. Essa è accessibile a iscritti/e e simpatizzanti che ne richiedano una visione. 6. Gli iscritti cancellati dall'Anagrafe vengono cancellati anche dall'Albo a meno che non dichiarino nei confronti dell'Ufficio adesioni nella persona del Presidente la loro volontà per iscritto, anche con utilizzo della posta elettronica, di mantenere la registrazione quali simpatizzanti.
Art.12	<p>Modalità di inserimento nell'Albo dei simpatizzanti, loro cancellazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'inserimento di simpatizzanti nell'Albo, in analogia al procedimento delineato per l'iscrizione a membro del Circolo, segue il processo seguente: <ol style="list-style-type: none"> a. Richiesta di inserimento mediante firma del Modulo di richiesta e sua consegna al Segretario che ne dà ricevuta b. Inoltro del documento da parte del Segretario all'Ufficio adesioni che procede alla valutazione ed accoglimento della richiesta di iscrizione secondo criteri analoghi a quelli previsti riguardo agli iscritti/e (Art.9). c. Inserimento nell'Albo da parte della Presidenza in caso di accoglimento e comunicazione al richiedente da parte della medesima. 2. Nel caso di cancellazioni dall'Albo si procede analogamente a quanto previsto per gli iscritti.
Art.13	<p>Durata dell'iscrizione all'Albo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In coincidenza con i rinnovi annuali delle iscrizioni (Art.3) viene richiesta ai simpatizzanti da parte dell'Ufficio adesioni conferma scritta della loro volontà di rimanere inseriti nell'Albo. La conferma può avvenire mediante lo scambio di posta elettronica. 2. I simpatizzanti possono in ogni caso richiedere in ogni momento la cancellazione dall'Albo per iscritto con lettera indirizzata all'Ufficio adesioni. 3. In caso di mancata reazione alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo e di palese assenza del/della simpatizzante per un tempo prolungato dalle attività del Circolo l'Ufficio adesioni può procedere alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo della persona interessata. Il/la simpatizzante può richiedere all'Ufficio adesioni la sua reinscrizione per iscritto, anche con utilizzo della posta elettronica.